



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

PROVINCIA DI VERONA

Cap. 37032
P.zza S. Venturi, 24
C.F. e P. IVA 00278010236

Tel. 045 6137311
Fax 045 6102595
Sito – www.montefortedalpone.org

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLA FOGNATURA COMUNALE

Approvato con delibera Consiliare n° 36 del 13.03.95

testo predisposto dal geom. F. Palmino - Settore Ecologia Prov. di Verona

SCHEMA DEL REGOLAMENTO

Collegamento con la normativa regionale

SEZIONE I° Norme Generali

SEZIONE II° Scarichi in Fognatura

- Norme Generali
- Scarichi civili e assimilati
- Scarichi produttivi

SEZIONE III° Scarichi sul suolo

- Norme Generali
- Scarichi civili e assimilati
- Scarichi produttivi

SEZIONE IV° Aspetti Tributarî

SEZIONE V° Varie

Allegati

I N D I C E

COLLEGAMENTO CON LA NORMATIVA REGIONALE

- a) Inquadramento normativo
- b) Fascia territoriale omogenea di appartenenza

- c) Area tributaria di appartenenza
- d) Soglie di depurazione
- e) Criteri di depurazione
- f) Ambito territoriale ottimale di appartenenza
- g) Ente di gestione

SEZIONE I

NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Classificazione degli scarichi
- Art. 4 - Competenze

SEZIONE II

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 5 - Obbligo di allacciamento
- Art. 6 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 7 - Attivazione dello scarico
- Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura
- Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
- Art. 10 - Passaggio attraverso proprietà privata
- Art. 11 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale
- Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private
- Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
- Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili
- Art. 15 - Immissioni vietate
- Art. 16 - Scarico acque bianche e assimilate
- Art. 17 - Insediamenti temporanei
- Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
- Art. 19 - Rilevazioni dei consumi idrici
- Art. 20 - Scarichi dei campeggi

TITOLO II - UTENZE CIVILI

Capitolo I - Nuovi fabbricati

- Art. 21 - Modalità delle domande di autorizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura
- Art. 22 - Visite tecniche. Verifica delle opere
- Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 24 - Validità dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 25 - Modalità tecniche di allacciamento
- Art. 26 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne
- Art. 27 - Norme particolari per le utenze non abitative
- Art. 28 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

Capitolo II - Fabbricati esistenti

- Art. 29 - Allacciamento utenze abitative
- Art. 30 - Allacciamento utenze non abitative
- Art. 31 - Visite tecniche. Verifica delle opere autorizzate allo scarico per utenze

non abitative

- Art. 32 – Utenze abitative già allacciate
- Art. 33 - Utenze non abitative già allacciate
- Art. 34 - Esecuzione d'ufficio del progetto
- Art. 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento
- Art. 36 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente

TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Capitolo I - Norme generali

- Art. 37 - Condizioni di ammissibilità
- Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto e delle opere di allacciamento
- Art. 39 - Domanda di allacciamento
- Art. 40 - Domanda di scarico in fognatura
- Art. 41 - Autorizzazione allo scarico e/o esercizio
- Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento
- Art. 44 - Impianti di pretrattamento
- Art. 45 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

SEZIONE III

SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 46 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 47 - Attivazione dello scarico
- Art. 48 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico
- Art. 49 - Rilevazione dei consumi idrici

TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI

Capitolo I - Nuovi fabbricati

- Art. 50 - Elaborati di progetto delle opere di scarico
- Art. 51 - Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 52 - Modalità tecniche dello scarico

Capitolo II - Fabbricati esistenti

- Art. 53 - Insempiamenti abitativi
- Art. 54 - Insempiamenti civili non abitativi
- Art. 55 - Esecuzione d'ufficio del progetto
- Art. 56 - Esecuzione d'ufficio delle opere

TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- Art. 57 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico
- Art. 58 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

- Art. 59 - Autorizzazione allo scarico o esercizio
- Art. 60 - Insediamenti produttivi esistenti
- Art. 61 - Validità dell'autorizzazione
- Art. 62 - Norme tecniche per lo scarico
- Art. 63 - Impianti di pretrattamento o di depurazione
- Art. 64 - Misurazione quali-quantitative degli scarichi

SEZIONE IV

ASPETTI TRIBUTARI

- Art. 65 - Canoni di fognatura
- Art. 66 - Corresponsione del canone
- Art. 67 - Determinazione delle tariffe
- Art. 68 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili
- Art. 69 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi
- Art. 70 - La riscossione
- Art. 71 - Contenzioso

SEZIONE V DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 72 - Poteri del Sindaco - Deroghe - Modulistica
- Art. 73 - Pareri
- Art. 74 - Controlli
- Art. 75 - Riunione degli scarichi insed. civili
- Art. 76 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 77 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 78 - Norme transitorie

Tabella n.1 - Limiti tabellari per scarico in fognatura pubblica

- Art. 79 - Commissione Tecnica Ecologica
- Art. 80 - Sanzioni amministrative
- Art. 81 - Spese istruttorie
- Art. 82 - Censimento degli scarichi
- Art. 83 - Responsabile del procedimento
- Art. 84 - Adozione e approvazione del presente Regolamento
- Art. 85 - Conservazione e aggiornamento del Regolamento
- Art. 86 - Pubblicità

ALLEGATI

- T1 - All. G della Tav. 4 del PRRA/89
- T1a - Aree tributarie di appartenenza
- T1b - DPR 515/82
- T2 - Soglie di depurazione
- T3 - Ambito territoriale di competenza
- T4a - Tab. "A e C" della legge 319/76
- T4b - Legge 690/76 Art. 1 quater
- T4c - D. C. I. 08.05.80
- T4d - D. C. I. 28.01.83
- T5a - L.R. 16.04.85 n. 33 - Art. 35 (lett. a, b ,c)
- T5b - L.R. " " - " 49 .1 (lett. a)
- T6 - Legge 319/76 Artt. 16 - 17
- T7 - Schema "fossa Imhoff"
- T7a - Delimitazione territoriale dei Comuni della Provincia
- T7b - Tabella A per il Confronto colonne del PRRA/89
- T8 - R.D. 11.12.1933 n. 1775 Art. 93
- T9 - PRRA/89 "Norme di Attuazione" Art. 17
- T10 - Schema di allacciamento alla pubblica fognatura e pozzetti d'ispezione

T11	-	Tab. 2 del PRRA/89
T12	-	D.C.I. del 04.02.77 All. 5
T13	-	PRRA/89 "Norme di Attuazione" Art. 4

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

COLLEGAMENTO CON LA NORMATIVA REGIONALE

a) Inquadramento normativo

Il presente REGOLAMENTO PER LA FOGNATURA COMUNALE è derivato dal Regolamento tipo di Fognatura formante l'allegato E del Piano Regionale Risanamento delle Acque/89 (PRRA/89) approvato con provvedimento del Consiglio Regionale 1 Settembre 1989 n. 962.

b) Fascia territoriale omogenea di appartenenza

Il territorio del Comune a norma dell'Allegato G - Tav. 4 - del predetto PRRA/89, ricade parte della fascia montana M 11 e parte nella fascia di ricarica degli acquiferi nell'area pedemontana R 10. All'allegato T1 è riportato lo stralcio della tavola citata.

c) Area tributaria di appartenenza

Il territorio del Comune è incluso nei sistemi idrografici 10 Fratta - Gorzone ed 11 fiume Adige (All. T1a). Il Comune opera per accrescere la qualità dei corsi d'acqua sul territorio ai sensi del DPR 515/82 (All. T1b).

d) Soglie di depurazione

Sono definite:

- S1: quella al di sotto della quale non si prevede l'obbligo di collettare e depurare gli scarichi civili. Nella zona M 11 tale valore è di 500 a. e.; nella zona R10 tale valore è di 100 a. e.
- S2: quella al di sotto della quale è consentito il trattamento semplificato nella colonna C1 dei limiti di accettabilità; vedi allegato T2. Nella zona M11 S2 = 1500 a. e. ; nella zona R10 S2 = 500 a. e..

e) Criteri di depurazione

Il territorio comunale è suddiviso nella maniera seguente:

- Frazioni: impianto di depurazione in grado di dare un effluente in Colonna C1, oppure convogliamento dei liquami al depuratore consortile di S. Bonifacio
- Capoluogo: obbligo di collettamento al depuratore consortile di S. Bonifacio
- Case sparse: inferiori alla S1

f) Ambito territoriale ottimale di appartenenza.

Il Comune di Monteforte d'Alpone è inserito nell'ambito territoriale VR 5 - Lessinio di cui all'allegato " T 3 " che riporta la Tav. 5 nelle " Norme di Attuazione " del PRRA/89

g) Ente di gestione

Il Comune è Ente di Gestione fino alla costituzione dell'Ente di Gestione dell'intero Ambito Territoriale Ottimale di cui al punto f.

SEZIONE I

NORME GENERALI

Scopo

La rete delle canalizzazioni di proprietà comunale serve per l'allontanamento delle acque di raccolta dalle strade e aree pubbliche, nonché per la raccolta e lo smaltimento dei liquami provenienti dalle singole abitazioni, dagli insediamenti artigianali, industriali, commerciali e di servizio.

L'immissione nella rete dovrà avvenire secondo le modalità previste dal seguente Regolamento, nel rispetto della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme regionali e del P.R.R.A./89.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza.
2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.
3. In particolare ha lo scopo di stabilire:
 - a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
 - b) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - c) le modalità di sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
 - d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
 - e) le norme tecniche di allacciamento;
 - f) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;
 - g) le sanzioni amministrative.
4. Ha inoltre lo scopo di indicare i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici superficiali, sul suolo, negli strati superficiali del suolo e nel sottosuolo.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - 1) acque bianche: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
 - 2) acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 (vedi T4a);
 - 3) acque nere: le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319;
 - 4) fognatura pubblica: una rete organica e organizzata di collettori fognari impermeabili gestita da comuni, comunità montane o loro consorzi;
 - 5) fognatura "separata": la fognatura costituita da due differenti reti: una rete per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
 - 6) fognatura "unitaria" o "mista": la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere;
 - 7) utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;
 - 8) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;
 - 9) impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
 - 10) scarichi di insediamenti civili: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'Art. 1-quater, lettera b), della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e dalle delibere del Comitato interministeriale 8 maggio 1980 e 28 gennaio 1983 (vedi T4b - T4c - T4d).

Ai fini del presente regolamento gli scarichi degli insediamenti civili si definiscono e suddividono in:

a) scarichi di tipo A: quelli provenienti:

- 1) dagli insediamenti adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, ricreativa, turistica e scolastica con esclusione dei laboratori scientifici e didattici;
- 2) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	=	30° C
PH	=	7,5 - 8,5

solidi sospesi	= 500 mg/l
COD	= 900 mg/l
BOD	= 500 mg/l
N totale	= 80 mg/l
N ammoniacale	= 30 mg/l
P totale	= 20 mg/l
tensioattivi	= 10 mg/l
oli e grassi	= 100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni;

- 3) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a un Kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo;
- b) scarichi di tipo B: quelli provenienti dalle imprese, singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c) scarichi di tipo C: quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliera, sanitarie e di ricerca.
- 11) scarichi di insediamenti produttivi: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'Art. 1-quarter, lettera a) della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e diversi da quelli definiti al precedente punto 10);
- 12) scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- 13) scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- 14) scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico o artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- 15) titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
- 16) fabbricati esistenti: quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore della normativa del P.R.R.A. (Piano regionale di risanamento delle acque);
- 17) fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore della normativa P.R.R.A./89;
- 18) pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.
- 19) insediamenti esistenti e nuovi come definiti dall'Art. 10 legge 319/76

Art. 3 - Classificazione degli scarichi

1. Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi civili si distinguono in:
 - a) abitativi: quelli di tipo A provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica, con esclusione dei laboratori didattici;
 - b) non abitativi: tutti gli altri di tipo A e quelli di tipo B e C
2. Gli scarichi produttivi si distinguono in:
 - a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'Art. 35, (lettera a; b; c), della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 (vedi All. T5a).
 - b) scarichi derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'Art.49, comma 1, lettera a), L.R. 33/85 (vedi All. T5b).

Art. 4 – Competenze

1. Il Comune, nel seguito denominato Ente di gestione, provvede alla limitazione del territorio servito dalla fognatura, considerate le indicazioni del P.R.R.A/89.
2. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità dell'Ente di gestione.
3. Il Comune completa e mantiene aggiornata la cartografia delle fognature esistenti e degli ambiti territoriali. A tale proposito si procede con stralci annuali alla ricognizione dello stato di fatto e delle mutazioni avvenute in corso d'anno. La spesa relativa ordinariamente effettuata con ricorso a consulenza esterna è imputata al capitolo relativo alle spese di fognatura. La spesa è stimata dal Responsabile del procedimento e deliberata dalla Giunta comunale.

SEZIONE II

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 5 - Obbligo di allacciamento

1. Gli insediamenti civili, adibiti ad abitazione, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'Art. 4, devono immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura.
2. Tutti gli altri insediamenti che ricadono nel territorio servito ai sensi del precedente comma, possono essere allacciati alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'ente di gestione della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Art. 6 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'Ente di gestione.
2. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.
4. L'ente di Gestione comunica all'interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del precedente comma.

Art. 7 - Attivazione dello scarico

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli Artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni (vedi T6).

Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura

1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Nessuno, all'infuori dell'Ente di gestione, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.
2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, viene di norma eseguito dall'Ente di gestione; la spesa relativa, preventivamente quantificata, rimane a carico del proprietario. A compenso di tali opere il privato dovrà corrispondere all'Ente di gestione la spesa relativa definita forfettariamente con apposita deliberazione dell'Ente di gestione.
3. Avverso la comunicazione della spesa può essere presentato ricorso all'Ente di gestione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito.
4. Con ordinanza del Sindaco le opere di allacciamento possono essere affidate ai privati interessati in via ordinaria o speciale, qualora il Comune non sia in grado di provvedere direttamente.

Art. 10 - Passaggio attraverso proprietà privata

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'ente di gestione procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.
2. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.
3. Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dall'Ente di gestione e in caso di contrasto accertate dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 11 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.
2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.
3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia e eventuali riparazioni da parte dell'Ente di gestione.
2. Gli utenti segnalano all'ente di gestione le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.
3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicati in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
5. E' facoltà dell'ente di gestione emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione del lavoro di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 7%.
6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con l'ente di gestione. Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato, salvo diversa pattuizione convenzionale.

Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.
2. Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.
3. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.
4. L'ente di gestione, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art. 15 - Immissioni vietate

1. E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.
2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.

Art. 16 - Scarico di acque bianche e assimilate

1. Le acque bianche e assimilate possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, anche in recapito diverso dalla

pubblica fognatura.

Art. 17 - Insediamenti temporanei

1. Gli insediamenti temporanei, quali i cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.
2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento e solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, l'ente di gestione può autorizzare l'immissione di questa nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

Art. 19 - Rilevazione dei consumi idrici

1. Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dall'ente di gestione. Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'ente stesso, il quale può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività.
3. I soggetti contemplati dall'Art. 93 del Regio Decreto 11.12. 1933, n.1775 (vedi T8) e le imprese familiari coltivatrici, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura previsto al comma precedente, quando scaricano tutta o parte della propria acqua attinta autonomamente in pubblica fognatura.
4. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, possono chiedere all'Ente di gestione di accertare e quantificare tali usi.
5. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni.

Art. 20 - Scarichi dei campeggi

1. Gli scarichi dei campeggi devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora, per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi dovranno essere provvisti di idonei sistemi di depurazione e in ogni caso dovranno rispettare quanto previsto dall'Art. 17 della normativa del P.R.R.A/89 (vedi T9).

TITOLO II UTENZE CIVILI

CAPITOLO I – NUOVI FABBRICATI

Art. 21 - Modalità delle domande di autorizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura.

1. Le domande di autorizzazione degli allacciamenti in sede stradale, nonché qualsiasi altro lavoro o variazione interessante detti allacciamenti oppure la fognatura privata, debbono essere redatte su modulo " tipo (pf) " fornito dall'Ufficio preposto e contenente le seguenti indicazioni e documenti:
 - a) nome, cognome e data di nascita dei proprietari o dei condomini dello stabile con le relative quote di proprietà, numero del codice fiscale;
 - b) designazione delle vie e delle piazze verso cui debbono avere luogo gli scarichi;
 - c) indicazione dell'uso cui è destinato l'impianto di fognatura interna dello stabile (acque bianche, nere, industriali, miste, ecc.); precisazione se l'immobile è fornito di acqua potabile dell'acquedotto pubblico, o quale altra fonte di approvvigionamento idrico; indicazione del numero dei vani degli alloggi che vengono allacciati alla fognatura

stradale, del numero di bocche di immissione nella fognatura; indicazione della superficie complessiva della proprietà e delle superfici dei vari piani;

d) alla domanda va allegato, in due copie, in caso di nuova costruzione, un progetto comprendente: una planimetria generale della proprietà in scala 1/100 e/o 1/200 per grandi edifici con l'indicazione della rete interna delle canalizzazioni stesse, dell'ubicazione dei manufatti speciali quali ad esempio vasche di cacciata, pozzetti, sifoni, innesti, attraversamenti, ecc.; nel caso di vecchie costruzioni la planimetria deve contenere l'indicazione di eventuali canalizzazioni, vasche, pozzi e pozzetti esistenti e quali di questi vadano soppressi e quali conservati nell'ambito dell'allacciamento richiesto, di cui la planimetria deve contenere tutte le indicazioni.

2. Il progetto di allacciamento dovrà essere conforme agli schemi tipo messi a disposizione gratuitamente dall'Ente di gestione.

Art. 22 - Visite tecniche e verifica delle opere

1. L'Ente di gestione, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dall'Ente di gestione su richiesta scritta.
3. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta all'Ente di gestione dell'avvenuta ultimazione delle opere e comunque prima del loro interrimento.
4. L'Ente di gestione esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'Ente di gestione vista la rispondenza della domanda alle norme del presente Regolamento
2. Lo scarico può essere attivato solo successivamente all'esito favorevole della visita di verifica e al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

Art. 24 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.
2. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni qualitative e quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 25 - Modalità tecniche di allacciamento

1. Le immissioni nella fognatura pubblica debbono avvenire esclusivamente negli imbrocchi costruiti a cura dell'Ente di gestione e, in mancanza di questi, secondo le disposizioni dell'Ufficio Tecnico.
2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente. A richiesta, l'Ufficio Tecnico fornirà tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura interna dello stabile possa essere realizzato in modo conforme alle condizioni della fognatura esterna.
3. Le colonne di scarico, cui siano allacciati soltanto cucine e lavanderie possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensa-grassi.
4. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetto per l'ispezione disposto al confine della proprietà e, comunque, a valle da ogni ulteriore immissione.
5. Lo schema di allacciamento è qui allegato in T10.

Art. 26 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati sul letto di sabbia o calcestruzzo magro.
3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.
4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.

5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
6. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.
7. I cambiamenti di direzione sono realizzabili con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli dal 30° e 45°;
8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
9. Vanno installati pozzetti per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 27 - Norme particolari per le utenze non abitative

1. Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.
2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile. Tale pozzetto può essere usato per il prelievo di campioni da analizzare.

Art. 28 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata.

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche e assimilabili.
2. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.
3. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino all'esterno della proprietà.

CAPITOLO II – FABBRICATI ESISTENTI

Art. 29 - Allacciamento utenze abitative

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, l'Ente di gestione avvisa i possibili utenti, predispone il progetto delle opere di allacciamento e stabilisce norme e procedure per il rilascio della autorizzazione allo scarico.

Art. 30 - Allacciamento utenze non abitative

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie l'Ente di gestione notifica ai possibili utenti non abitativi, come definiti dall'Art. 3 comma 1, lettera b), il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.
2. Le domande e gli elaborati di progetto, prescritti all'Art. 21, sono approvati dall'Ente di gestione.
3. Le utenze civili non abitative con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine, previa comunicazione all'ente di gestione, sono esonerati dalla procedura prevista nei commi precedenti e rientrano nel caso previsto all'Art. 28.

Art. 31 - Visite tecniche. Verifica delle opere. Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative

1. Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'Art. 22, commi 1, 2 e 4.
2. L'utente dà comunicazione scritta all'Ente di gestione dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto.
3. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'Ente di gestione vista la rispondenza della domanda alle norme del presente Regolamento.
4. Lo scarico può essere attivato solo successivamente all'esito favorevole della visita di verifica.

Art. 32 - Utenze abitative già allacciate

1. In caso di lavoro di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dall'Ente di gestione.
2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento l'Ente di gestione stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto dall'Art. 29.

Art. 33 - Utenze non abitative già allacciate

1. Le utenze non abitative, già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ente di gestione.
2. E' facoltà dell'ente di gestione imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista dall'Art. 21 al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.

Art. 34 - Esecuzione d'ufficio del progetto

1. Trascorsi i termini previsti agli articoli 30, 32 e 33, l'Ente di gestione provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere.
2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere l'Ente di gestione provvede d'ufficio.
2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

Art. 36 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente

1. Le norme del presente capitolo si applicano anche nel caso di utenze non allacciate alla fognatura già esistente.

TITOLO III INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CAPITOLO I – NORME GENERALI

Art. 37 - Condizioni di ammissibilità

1. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi possono essere ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
2. Tali acque di scarico dovranno presentare valori contenuti entro i limiti della Tabella allegata al presente Regolamento alla pagina 35.
3. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, ai sensi dell'Art. 2 punto 10 lettera A)-2, purché convogliate con collettori distinti, possono essere ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al titolo II.
4. Le acque bianche e assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche e igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente.

Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento

1. Le utenze produttive definite all'Art. 3, comma 2 lettera a) devono presentare il progetto delle opere di allacciamento

sia all'Ente di controllo, che al comune e all'Ente di gestione, se diverso dal Comune.

2. Il Comune e l'Ente di gestione possono far pervenire le proprie osservazioni all'Ente di controllo, ente competente all'approvazione del progetto, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto.
3. Le utenze produttive definite dall'Art. 3 comma 2, lettera b) presentano il progetto delle opere di allacciamento al Comune e all'Ente di gestione, se diverso dal Comune.
4. La concessione o autorizzazione edilizia, gratuita, è rilasciata dal Sindaco successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.

Art. 39 - Modalità delle domande di autorizzazione per gli allacciamenti degli insediamenti produttivi.

1. Le domande di autorizzazione degli allacciamenti in sede stradale, nonché per qualsiasi altro lavoro o variazione interessante detti allacciamenti oppure la fognatura privata, debbono essere redatti sul modulo fornito dall'Ufficio preposto e contenente le indicazioni e documenti previsti all'Art. 21.

Art. 40 - Modalità delle domande per l'autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica degli insediamenti produttivi.

1. Gli elaborati di progetto delle opere per l'autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in n. 2 copie:
 - 1) estratto catastale;
 - 2) progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento;
 - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto di ispezione finale e il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
 - 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
 - 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.
2. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
3. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta su moduli forniti dall'Ufficio preposto e resa legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:
 - la ragione sociale, il codice fiscale e dell'attività, l'indirizzo della sede legale o della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza;
 - le generalità del legale rappresentante della ditta;
 - gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
 - il numero di addetti impiegati;
 - le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitative dello scarico, allegando eventuali analisi chimico - fisiche e precisando le modalità di scarico;
 - i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
 - la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.
4. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.
3. L'ente di gestione, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Art. 41 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

1. Per le utenze produttive definite all'Art. 3, comma 2, lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento, rilasciata dall'Ente competente al controllo, subordinatamente a quanto previsto dagli Artt. 43 e 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.
3. Per le utenze produttive definite all'Art. 3, comma 2, lettera b), l'ente di gestione, vista la domanda e previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'Art. 22, rilascia l'autorizzazione allo scarico.
4. L'attivazione dello scarico è subordinata a seguito di esito favorevole della visita di verifica e al rilascio del certificato di agibilità.

Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verifichi:
 - mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
 - non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.
2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche qualitative e quantitative delle caratteristiche dello scarico.
4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche e assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.
2. I condotti e i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, dovranno essere conformi alle norme di cui al titolo I.
3. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.
4. I materiali dovranno essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
5. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.
6. I materiali da impiegare dovranno essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
7. Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.
8. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°
9. Nessun condotto potrà immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzi speciali.
10. Dovranno essere installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.
11. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.
12. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.
13. La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.
14. La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche e assimilabili è condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al collettore relativo.

Art. 44 - Impianti di pretrattamento

1. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.
2. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente. E' responsabile inoltre anche della mancata manutenzione di eventuali strumenti di controllo installati al fine di misurare in continuo, con registrazione grafica, parametri significativi dello scarico.
3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'Art. 40, in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'Ente competente.
4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 45 - Misurazioni qualitative e quantitative degli scarichi

1. L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione un misuratore di portata, tale strumento dovrà essere approvato e sigillato dall'Ente competente; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.
2. In casi particolari e motivati, l'Ente competente ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.
3. L'Ente competente ha facoltà di imporre controlli e verifiche per accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
4. Per casi particolari e motivati, l'Ente competente ha altresì la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, di controllo e di registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, compresa l'installazione di campionatori automatici. I risultati analitici potranno essere usati sia per la formazione del canone di fognatura che per il confronto dei parametri tabellari del presente Regolamento. In caso di difformità tutte le spese di verifica saranno a carico dell'utente, fatte salve le spese per danni alla rete fognaria e al buon funzionamento dell'impianto di depurazione.

SEZIONE III

SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 46 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni nuovo scarico, o adeguamento dello stesso, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.
2. Ai soli fini del presente Regolamento, è fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.
3. Qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.
4. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 47 - Attivazione dello scarico

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione della autorizzazione allo scarico.

Art. 48 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.
2. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carenze manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.
3. E' facoltà dell'ente competente ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

Art. 49 - Rilevazioni dei consumi idrici

1. Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascun punto di prelievo.
3. Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'ufficio tecnico dell'autorità competente, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.
4. Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni all'autorità competente al controllo.

TITOLO II – INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI

Art. 50 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, allegati alle domande redatte su moduli forniti dagli uffici preposti, predisposti in n 2 copie, consistono in:
 - 1) estratto catastale;
 - 2) progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala, non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse Imhoff, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di sub irrigazione e del punto di immissione dello scarico;
 - 3) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:
 - numero e superficie degli appartamenti;
 - numero dei bagni, cucine lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazioni di servizi con scarichi civili;
 - fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.
2. La relazione sopra indicata, per quanto necessario, è corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari.
3. Gli elaborati dovranno essere conformi agli schemi tipo messi a disposizione gratuitamente dall'Ente di gestione.

Art. 51 - Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti Artt. 22 e 23.

Art. 52 - Modalità tecniche dello scarico

1. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione avviene secondo le modalità previste nel terzo comma dell'Art. 17 della normativa del P.R.R.A./89 (vedi T9).
2. Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli altri insediamenti con scarichi di tipo A deve avvenire secondo le modalità previste nel quarto comma dell'Art. 17 della normativa del P.R.R.A./89.
3. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo B deve avvenire secondo le modalità previste nel comma sesto dell'Art. 17 della normativa del P.R.R.A./89.
4. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo C deve avvenire secondo le modalità previste nel settimo comma dell'Art. 17 della normativa del P.R.R.A./89.
5. Le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali.

CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI

Art. 53 - Insediamenti abitativi

1. Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini, entro i quali gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico
2. In caso di difformità del presente Regolamento il Sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine in conformità alla normativa del P.R.R.A./89.

Art. 54 - Insediamenti civili non abitativi

1. Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi a ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal sindaco a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa del P.R.R.A./89
3. Il Sindaco in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalità dell'Art. 50.

Art. 55 - Esecuzione d'ufficio del progetto

1. Trascorsi i termini previsti agli Artt. 53 e 54 il comune provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere.
2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 56 - Esecuzione d'ufficio delle opere

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il comune provvede d'ufficio.
2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere sono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

TITOLO III – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 57 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico

1. Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319, fatto salvo il potere dell'autorità competente, di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.
2. Nella fascia di ricarica degli acquiferi, gli scarichi sul suolo degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti

della tabella A3, allegata alla normativa del P.R.R.A./89 (vedi T11).

3. Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.
4. L'ente competente ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Se, e Zn) vengano sottoposti a un trattamento parziale a piede di reparto.
5. Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali; qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Art. 58 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare in conformità agli Artt. 38, 40 comprendono:
 - 1) estratto catastale;
 - 2) progetto dei manufatti di scarico che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo civili;
 - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto di ispezione finale;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
 - 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o proposti;
 - 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni di cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento di eventuali fanghi di risulta;
 - d) descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizioni dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.
2. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

Art. 59 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

1. Per le utenze produttive definite all'Art. 3, comma 2, lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento; questa è rilasciata dall'Ente competente al controllo, subordinatamente a quanto previsto dagli Artt. 43 e 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Ai fini del presente Regolamento, l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.
3. Per le utenze produttive definite all'Art. 3, comma 2, lett. b), il Sindaco, vista la domanda, rilascia l'autorizzazione allo scarico eventualmente corredata anche del parere del Settore di Igiene Pubblica.
4. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione, dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'Art. 22 e della presentazione del certificato di agibilità.

Art. 60 - Insediamenti produttivi esistenti

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insediamenti produttivi esistenti devono presentare all'autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità di cui agli Artt. 58 e 59
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente al controllo.

Art. 61 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verificano:
 - mancato rispetto dei limiti di accettabilità;

- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.
2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
 3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche qualitative e quantitative dello scarico.
 4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma dei commi precedenti, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 62 - Norme tecniche per lo scarico

1. Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo può aver luogo mediante dispersione o sub irrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 dell'allegato n. 5 della Delibera del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977 (vedi T12).
2. Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento e il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.
3. A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto d'ispezione e per il prelievo dei campioni da analizzare.
4. L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

Art. 63 - Impianti di pretrattamento o di depurazione

1. Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.
2. Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente. E' responsabile inoltre della mancata manutenzione di eventuali strumenti di controllo al fine di misurare in continua, con registrazione grafica, parametri significativi dello scarico.
3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all'autorità competente.
4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di eseguire gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 64 - Misurazioni qualitative e quantitative degli scarichi

1. In casi particolari e motivati il sindaco, sentita la commissione tecnica provinciale per l'ambiente, ha facoltà di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.
2. L'autorità stessa ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
3. Per casi particolari e motivati, il Sindaco, sentita la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, ha facoltà altresì di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.

SEZIONE IV

ASPETTI TRIBUTARI

Art. 65 - Canoni di fognatura

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma degli Artt. 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni, un canone secondo apposita tariffa.

Art. 66 - Corresponsione del canone

1. Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.
2. Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura.

Art. 67 - Determinazione delle tariffe

1. La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione.
2. La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge, in misura anche differenziata, con deliberazione dell'Ente di gestione in conformità dell'Art. 4 delle norme di attuazione del P.R.R.A./89 (vedi T13).
3. Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile a tutti gli utenti allacciati alla fognatura quando è in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.
4. La tariffa è deliberata annualmente dalla Giunta comunale.

Art. 68 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili

1. Le tariffe di cui all'Art. 67 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato pari al 80% dell'acqua prelevata dal pubblico acquedotto.
2. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, e successivamente scaricate in fognatura pubblica, le stesse dovranno essere misurate con uno strumento di portata approvato e sigillato dall'Ente di gestione, installato anche immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nella pubblica fognatura.

Art. 69 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi

1. Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti, annualmente, alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate sul modulo messo a disposizione dal Comune.
2. La denuncia viene presentata dall'utente entro il 30 giugno, di ogni anno, per l'anno precedente salvo Ordinanza del Sindaco che anticipi il termini anzidetto.
3. L'ente competente provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla liquidazione del canone.
4. L'eventuale accertamento del canone è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al regio decreto del 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 70 - La riscossione

1. La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per effetto di quanto disposto dall'Art. 17 ter della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto con il dl n. 38 del 28 febbraio 1981, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 71 - Contenzioso

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'Art. 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638.
2. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.
3. La soprattassa è ridotta a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
4. Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del massimo canone accertato.
5. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.
6. Qualora il rilascio del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio della

autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco può emanare Ordinanze particolari affinché venga realizzato quanto previsto dal presente Regolamento, e autorizza gli scarichi ai sensi della legge 319/76 e successive integrazioni e modificazione nazionali e regionali.
2. Il Sindaco può concedere deroghe ai limiti dei parametri indicati con asterisco nella TABELLA di pagina 35 e ai limiti dei parametri della tabella C allegata alla Legge 319/76.
3. Il Sindaco con proprio ordine di servizio approva la modulistica derivante dal presente Regolamento, su proposta del Responsabile del procedimento.

Art. 73 - Pareri

1. I pareri necessari per il rilascio di autorizzazione allo scarico di tutti gli insediamenti civili e produttivi, in corpi ricettori diversi dalla rete di fognatura comunale, saranno richiesti dal Sindaco, inviando agli Enti interessati, copia della domanda e degli elaborati.
2. In tutti i casi tranne che per gli insediamenti domestici, il Sindaco rilascia l'autorizzazione allo scarico corredata dal parere del Settore Igiene Pubblica

Art. 74 - Controlli

1. Il Sindaco, ai sensi dell'Art. 73, fa eseguire dal Settore di Igiene Pubblica dell'ULSS, il prelievo di campioni sugli scarichi per accertare, attraverso un'analisi chimico - fisica e/o batteriologica, la loro rispondenza ai requisiti richiesti. Qualora il Settore di Igiene Pubblica non sia in grado di corrispondere alla richiesta dell'Autorità preposta, quest'ultima può affidare accertamenti tecnici e analitici anche a Istituti e Laboratori privati autorizzati, dando comunicazione delle risultanze al Settore di Igiene Pubblica dell' ULSS competente.

Art. 75 - Riunione degli scarichi degli insediamenti civili

1. Negli edifici, le cui parti siano di diversi proprietari, questi sono obbligati a riunire in un solo allacciamento le canalizzazioni di scarichi delle acque reflue. Tale riunione deve avvenire in un pozzetto comune prima del tronchetto stradale, in modo da semplificare e ridurre le manomissioni al collettore fognario.

Art. 76 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle Superiori autorità a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo Pretorio.

Art. 77 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. L'entrata in vigore del Regolamento sostituisce la normativa locale vigente e di abrogare ogni regolamento esistente in materia.

Art. 78 - Norme transitorie

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, l'autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del Regolamento stesso.
2. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche

parziale degli immobili interessati.

TABELLA N° 1

LIMITI DI ACCETTABILITA' IN FOGNATURA PUBBLICA DEI REFLUI DI ORIGINE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

PH		5,5 : 9,5	
Temperatura max	35 C°	(*)	
Solidi sedimentabili		2 ml/l	(*)
Solidi sospesi		200 mg/l(*)	
COD		900 “	(*)
BOD ₅		500 “	(*)
Metalli ed elementi singolarmente considerati (Al, As, Cd, Cr III, Cr VI, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Zn)		c= standard di cui alla Tab. C Legge 319/76	
1) Metalli ed elementi tossici come sono (As, Cd, CrVI, Cu, Pb, Hg, Se, Zn, Ni, B)		$\frac{C_x}{L_x} + \frac{C_j}{L_j} + \frac{C_n}{L_n} = <3$	
Idrocarburi clorurati		1 mg/l	
Ag		0,4 “	
Sn		1 “	
Cianuri totali Mg/ come CN-		1 “	
Solfuri		Tracce e comunque con concentrazione non superiore allo standard di cui alla Tab. C L. 319/76	
Solfati		1000 mg/l	(*)
Cloruri		1200 mg/l	(*)
Fluoruri		12 mg/l	
Fosforo totale (P)	20 mg/l		
Ammoniaca Totale (NH ₄)	30 mg/l	(*)	
Grassi, oli animali e vegetali		40 mg/l	(*)
Oli minerali e catrami		5 mg/l	(*)
Fenoli totali		1 mg/l	(*)
Aldeidi		Tracce e comunque con concentrazione non superiore allo standard di cui alla Tab. C L. 319/76	
Solventi volatili, resine, mercaptani, sostanze infiammabili		Tracce e comunque con concentrazione non superiore allo standard di cui alla Tab. A L. 319/76	
Tensioattivi		4 mg/l	(*)
Pesticidi		Tracce e comunque con concentrazione non superiore allo standard di cui alla Tab. A L. 319/76	
Cloro attivo come C12		0,3 mg/l	
Azoto nitrico come N		30 mg/l	
Azoto nitroso come N		0,6 mg/l	

Nota: per i parametri non elencati si fa riferimento alla Tab. C Legge 319/76

1) Vedi nota Tab. C Legge 319/76

Art. 79- Commissione Tecnica

1. Sarà' istituita una Commissione Tecnica per la valutazione delle domande di autorizzazione previste dalla legge 319/76 così formata:
 - a) il Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune che assume le funzioni di presidente.
 - b) un tecnico esterno competente del settore, nominato dalla Giunta Municipale.

c) un tecnico rappresentante il gestore dell'impianto di depurazione.

I membri della commissione saranno nominati dall'Ente di gestione, i pareri espressi saranno consultivi.

2. Per attività produttive particolari, tenuto conto del tipo di lavorazione e del carico in ingresso all'impianto pubblico, lo standard di qualità dei parametri indicati da asterisco verrà fissato caso per caso dalla Commissione e potrà variare in funzione della qualità e portata dei reflui da scaricare in fognatura pubblica; nonché del punto di immissione nella rete di collettamento pubblica.
3. La Commissione può altresì esprimere indicazioni e prescrizioni anche per gli scarichi degli insediamenti civili e produttivi non recapitati in pubblica fognatura.
4. I gettoni di presenza per i membri della Commissione Tecnica sono determinati con delibera della Giunta Municipale.

Art. 80 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, l'inosservanza delle prescrizioni del Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.
2. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 81 - Spese istruttorie

1. Ai sensi dell'Art. 15 della legge 319/76 come modificato dall'Art. 18 della legge 650/79, all'atto della presentazione della domanda di allacciamento e/o di scarico, l'utente dovrà versare, in via provvisoria a titolo di deposito, le somme sotto segnate:
 - a) per gli insediamenti civili £ 100.000 (centomila);
 - b) per gli insediamenti diversi dai civili £ 300.000 (trecentomila)
 - c) per eventuali sopralluoghi cadauno £ 150.000 (centocinquantamila);Completata l'istruttoria l'Autorità provvede alla liquidazione delle maggiori spese sostenute.
2. Le somme di cui al punto uno sono aggiornate annualmente con delibera di Giunta preliminare all'approvazione del bilancio dell'Ente;
3. Le spese sono insindacabilmente determinate da decreto del responsabile del procedimento.

Art. 82 - Censimento degli scarichi

1. Al fine di ottemperare alle norme del PRRA/89 e in sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Sindaco predispone un censimento degli scarichi sversanti in qualsiasi corpo ricettore per la classificazione degli insediamenti produttivi, degli insediamenti produttivi assimilabili ai civili e gli insediamenti civili ai sensi dell'Art. 17 delle Norme di attuazione del sopra citato Piano. Trattandosi di un adempimento straordinario l'Ente vi provvede con consulenza esterna deliberata dalla Giunta Municipale. La spesa relativa al censimento di cui sopra è finanziata con i ricavi delle spese istruttorie afferenti le autorizzazioni allo scarico mediante idonea anticipazione e istituzione di partita di giro.

Art. 83 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e della legge 37/94 responsabile del procedimento per gli adempimenti di cui al presente Regolamento è il Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune.
2. Il procedimento amministrativo avrà le seguenti scadenze:
 - a) dalla data di ricevimento della domanda come risultante dal protocollo generale del Comune, l'ufficio completa l'istruttoria entro giorni 30 (trenta). Qualora l'Ufficio riscontri carenze nella domanda o ritenga opportuno ulteriori documenti il Responsabile del procedimento è autorizzato a chiederli in forma scritta direttamente all'utente. In questo caso i tempi sono interrotti fino al ricevimento dei documenti e/o delle informazioni richieste.
 - b) completata l'istruttoria il Responsabile del procedimento convoca la Commissione Tecnica di cui all'Art. 79 del presente Regolamento entro trenta giorni e contestualmente chiede agli Enti interessati i pareri di competenza.
 - c) Acquisiti i pareri della Commissione Tecnica e degli Enti competenti e previa liquidazione delle somme previste all'Art. 81 e successivo pagamento da parte dell'utente, il Responsabile del procedimento propone al Sindaco l'autorizzazione allo scarico entro giorni 10 (dieci).

Art. 84 - Adozione e approvazione del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio comunale sottoposta al controllo nelle forme di legge. Ad avvenuta esecutività, il Regolamento unitamente alla delibera di adozione è inviato per l'approvazione alla Regione Veneto ai sensi dell'Art. 60 - comma 3° della L.R. 33/85.
Ai sensi del 6° e 7° comma dell'articolo predetto i titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi ai nuovi limiti di accettabilità entro due anni dall'entrata in vigore del Regolamento. Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto ad un anno.

Art. 85 - Conservazione e aggiornamento del Regolamento

1. Copia conforme a quella approvata dalla Regione Veneto è custodita nel Settore "Norme in Vigore" della Segreteria Comunale; della conservazione di questa è responsabile il Segretario Comunale. Copia identica alla precedente è custodita nel proprio Ufficio dal Responsabile del procedimento. Copie di uso quotidiano interno all'Ufficio per gli usi di cui all'Art. 86 sono preparate a cura del Responsabile del procedimento con imputazione della spesa al corrispondente capitolo " Spese per Fognatura" nel bilancio del comune.
2. Il Responsabile del procedimento cura l'aggiornamento del presente Regolamento per variazione di legge, o per esigenze tecniche emergenti, proponendo con relazione almeno annuale le relative deliberazioni al consiglio comunale tramite il Segretario comunale ed il Sindaco.
3. Per ogni variazione del Regolamento viene redatto il testo coordinato che viene conservato secondo le modalità di cui ai commi precedenti. In calce al nuovo testo coordinato vengono richiamati gli estremi degli atti deliberativi che nel tempo hanno contribuito alla sua formazione.

Art. 86 - Pubblicità

1. L'Ente di gestione assicura la più ampia divulgazione del Regolamento.
2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del Regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'Amministrazione interessata.

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE